

DIRITTI E STRUMENTI DI TUTELA DEI CLIENTI DELLA MORTATI & MAZZELLA S.R.L.

Il presente Avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela dei clienti secondo le indicazioni contenute nella legge n. 108/1996, nel Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali) del D. Lgs n.385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – "TUB") e successive modifiche, nella delibera del CICR del 4 marzo 2003 e nel Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e successive modifiche.

1. DATI SOCIETARI DEL MEDIATORE

Nel seguito si esplicitano i dati societari del mediatore che rende l'informativa:

Denominazione Sociale: Mortati & Mazzella S.r.l.

Sede Legale: Via San Pietro all'Orto, n. 22, C.A.P. 20121 – Milano (MI)

Sito Internet: <https://www.mortatiemazzella.it/>

Numero di telefono: +39 375/589.0978

PEC: mortatiemazzella@legalmail.it

E-mail: amministrazione@mortatiemazzella.eu

Codice Fiscale/Partita IVA n. 11575340960

Iscrizione al n. [M517 dell'elenco OAM](#), Organismo degli Agenti e dei Mediatori (ex art. 128 sexies, c. 2 - Testo unico bancario)

Capitale Sociale: € 50.000,00

2. ATTIVITA', OBBLIGHI E DIVIETI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

È Mediatore Creditizio (ai sensi dell'articolo 128-sexies, comma 1, del TUB) il soggetto, iscritto nell'elenco tenuto dall'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ("OAM") ex articolo 128-undecies del TUB, che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'esercizio di attività riservata nei confronti del pubblico in mancanza di iscrizione costituisce illecito penalmente sanzionato ai sensi dell'articolo 140-bis del TUB (Esercizio abusivo dell'attività). Il Mediatore Creditizio può operare in qualità di mediatore convenzionato o non convenzionato con gli istituti di credito o intermediari finanziari. Il Mediatore Creditizio in quanto tale non è responsabile degli inadempimenti della banca o degli intermediari finanziari o dell'eventuale mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti dalla Clientela. Allo stesso modo il Mediatore Creditizio non è responsabile nei confronti della banca o degli intermediari finanziari per gli eventuali inadempimenti della Clientela. Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione

di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante ed inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

3. DIRITTI DEL CLIENTE

Diritti di informativa

1. Il Cliente ha diritto di avere a disposizione e di potere asportare presso i locali - o/e scaricare dal sito web - del mediatore creditizio o mediante le tecniche di comunicazione a distanza, il presente FOGLIO INFORMATIVO su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
2. Quando il mediatore creditizio presenta al Cliente prodotti, operazioni o servizi di una banca o di un intermediario o effettua la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti per il successivo inoltro all'intermediario erogante, il Cliente ha diritto di ricevere dal mediatore creditizio, in tempo utile prima che il contratto sia concluso e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, il foglio informativo relativo ai prodotti o servizi offerti e, se prevista, la Guida. Quando il mediatore creditizio impiega tecniche di comunicazione a distanza per presentare al Cliente specifici prodotti o servizi bancari o finanziari o per effettuare la raccolta di richieste di finanziamento, l'invio del Foglio Informativo relativo ai prodotti o servizi presentati e della Guida può avvenire per tale via.
3. Il Cliente ha diritto di ottenere, prima della conclusione del contratto e su espressa sua richiesta, copia completa del testo del contratto di mediazione creditizia idonea per la stipula, che include un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. Tale diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al Cliente, il mediatore creditizio, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, ne informa il Cliente e, su sua richiesta, gli consegna una copia del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula.
4. Il Cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta che includa il documento di sintesi.
5. Il Cliente, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'articolo 3 (Definizioni) del D. Lgs. 206/2005 e s.m.i., ha diritto di recedere dal contratto di mediazione creditizia entro 14 giorni dalla sottoscrizione senza il pagamento di alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo, dandone comunicazione al mediatore creditizio presso la sede di quest'ultimo, con lettera Raccomandata A/R ovvero PEC.
6. Nel caso in cui il mediatore creditizio riceva commissioni da più istituti finanziari, il Cliente ha diritto di ricevere, su sua espressa richiesta, informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni corrisposte da ciascun finanziatore.
7. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al Cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

Strumenti di tutela contrattuale

L'incarico di mediazione creditizia deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. La nullità può essere fatta valere solo dal Cliente.

L'incarico di mediazione creditizia deve indicare i compensi ed ogni altro onere, commissione, spesa o condizione, comunque denominati, gravanti sul Cliente, anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto, come le penali. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei compensi di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate nonché le clausole che prevedono prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate nei fogli informativi, sono nulle.

Informazioni pubblicitarie

Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo di indicare nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi alla propria attività di mediazione creditizia, gli estremi dell'iscrizione all'elenco OAM, che il servizio offerto dal Mediatore Creditizio si limita alla messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, con banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale Clientela alla fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto dal Cliente.

Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo di indicare, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari in generale, la natura promozionale nonché il periodo di validità degli stessi, con l'indicazione del fatto che per la visione delle condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli informativi, specificando le modalità di messa a disposizione di questi ultimi.

Reclami

Qualsiasi reclamo relativo all'incarico di mediazione creditizia deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione:

- A mezzo raccomandata a.r. alla sede legale di Mortati & Mazzella S.r.l. – Via San Pietro all'orto n.22, C.A.P. 20121 - Milano (MI);
- Via PEC all'indirizzo mortatiemazzella@legalmail.it ;
- Via posta elettronica ordinaria all'indirizzo amministrazione@mortatiemazzella.eu. ;

Il reclamo potrà essere presentato compilando l'apposito [form](#) presente sul sito web della [Mortati & Mazzella S.r.l.](#) alla sezione [Modello Reclami](#) presente nell'area dedicata alla [Trasparenza](#).

Il reclamo ove se ne ravvisi la necessità, potrà essere presentato anche in forma libera agli indirizzi sopra riportati.

In ogni caso, il reclamo dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- (i) nominativo/denominazione del Cliente;
- (ii) recapiti del Cliente;
- (iii) data dell'incarico di mediazione;

- (iv) motivazione del reclamo, specificatamente dettagliata e ogni eventuale documento a supporto circa detti motivi;
- (v) la richiesta che si vuole esprimere nei confronti del Mediatore Creditizio;
- (vi) riferimenti delle persone incaricate dal Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto;
- (vii) copia di un documento d'identità in corso di validità, al fine di permettere una sicura identificazione del Cliente reclamante.

Sarà cura della Mortati & Mazzella S.r.l. dare riscontro entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di reclamo.

Il Cliente e il Mediatore Creditizio prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria possono (o devono a seconda dei casi) tentare la conciliazione di fronte al Conciliatore Bancario Finanziario. Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione del Conciliatore Bancario Finanziario consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

In caso di controversie **con le banche e/o altri intermediari finanziari eroganti**, il Cliente potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per qualsiasi informazione sulla procedura arbitrale, il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero richiederle presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiederle al Mediatore Creditizio o scaricare la [Guida all'Arbitro Bancario Finanziario](#).

Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione dell'incarico di mediazione creditizia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile.